

**Dec. 93/623/CEE del 20 ottobre 1993 <sup>(1)</sup>.**  
**Decisione della Commissione che istituisce il documento di identificazione**  
**(passaporto) che scorta gli equidi registrati.**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 3 dicembre 1993, n. L 298. Entrata in vigore il 3 novembre 1993.

La Commissione delle Comunità europee,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi, in particolare l'articolo 8, punto 1, primo comma,  
considerando che il documento di identificazione dei cavalli registrati deve consentire di risalire all'origine degli animali e contenere tutte le informazioni relative alla genealogia degli equidi;  
considerando che il 26 giugno 1990 il Consiglio ha adottato la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE; che, in forza della direttiva succitata, sono stati introdotti certificati sanitari specifici per le importazioni di cavalli registrati; che tali certificati fanno riferimento al documento di identificazione (passaporto);  
considerando che, ai sensi della direttiva 90/426/CEE, il documento di identificazione dev'essere rilasciato dall'autorità zootecnica o da qualsiasi altra autorità competente del Paese di origine dell'equide, che tenga il libro genealogico o il registro della razza dell'equide, o da qualsiasi associazione o organizzazione internazionale che gestisca cavalli da competizione o da corsa; che il documento di identificazione deve contenere determinate informazioni sanitarie, atte a garantire lo stato sanitario dell'equide;  
considerando che, per garantire l'identificazione degli equidi registrati e disporre di tutte le informazioni sanitarie necessarie, in particolare per quanto concerne le vaccinazioni e gli esami di laboratorio, è necessario introdurre un documento di identificazione;  
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato zootecnico permanente,  
ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il documento di identificazione che scorta gli equidi registrati dev'essere conforme alle disposizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il documento di identificazione di cui all'articolo 1:

- può scortare gli equidi registrati nati prima del 1° gennaio 1998,
- deve scortare gli equidi registrati nati dal 1° gennaio 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.  
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1993.

Per la Commissione  
René Steichen  
membro della Commissione

**Allegato**

**Documento di identificazione degli equidi registrati**

**Passaporto**

**Caratteristiche generali = istruzioni**

I. Il passaporto deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo impiego ed i riferimenti dell'autorità competente che lo ha rilasciato.

## II. Contenuto del passaporto

A. Il passaporto deve contenere le seguenti informazioni:

### 1. Capitolo I:

Proprietario dell'equide. Dev'essere indicato il nome del proprietario o suo mandatario.

### 2. Capitoli II e III:

Identificazione dell'equide. L'equide dev'essere identificato dall'autorità competente.

### 3. Capitolo IV:

Registrazione dei controlli di identità. Ogni qualvolta lo richiedano le leggi ed i regolamenti vigenti, l'identità dell'equide dev'essere soggetta ad una verifica registrata da parte dell'autorità competente.

### 4. Capitoli V e VI:

Registrazione delle vaccinazioni. Tutte le vaccinazioni debbono essere registrate al capitolo V (solamente influenza equina) e al capitolo VI (tutte le altre vaccinazioni).

### 5. Capitolo VII:

Controlli sanitari effettuati dai laboratori. I risultati di tutti i controlli effettuati per individuare una malattia trasmissibile debbono essere registrati.

### 6. Capitolo IX

Somministrazione di medicinali

La parte I e la parte II o la parte III di questo capitolo devono essere debitamente completate secondo le istruzioni ivi contenute <sup>(2)</sup>.

B. Il passaporto può contenere le seguenti informazioni

### Capitolo VIII:

Requisiti sanitari di base. Il capitolo VIII è un documento che illustra i requisiti sanitari di base.

Vi figura l'elenco delle malattie che devono essere incluse in questo certificato zoosanitario <sup>(3)</sup>.

### Capitolo IX

### Somministrazione di medicinali <sup>(4)</sup>

IDENTIFICATION NUMBER OF ANIMAL [1] [9]:

### Parte I

Data e luogo di rilascio del presente capitolo: \_\_\_\_\_ [9]

Autorità competente che rilascia il presente capitolo del documento di identificazione: \_\_\_\_\_ [9]

**Parte II** (esclude definitivamente ogni possibilità di macellazione dell'animale a fini di consumo umano; da confermarsi in caso di cessione dell'animale)

Il sottoscritto, proprietario [2]/facente le veci del proprietario [2], dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione non è destinato alla macellazione a fini di consumo umano [3].

Fatto a ..., il ...	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

### Parte III-A (valida soltanto congiuntamente alle informazioni riportate nella parte III-B)

Il sottoscritto, proprietario [2]/facente le veci del proprietario [2], dichiara che l'animale designato nel presente documento di identificazione è destinato alla macellazione a fini di consumo umano [4].

Fatto a ..., il ...	Nome a lettere maiuscole e firma del proprietario dell'animale o di chi ne fa le veci	Nome a lettere maiuscole e firma del rappresentante dell'autorità competente

**Parte III-B** (informazioni obbligatorie per gli equidi identificati nella parte III-A)

<b>REGISTRO DEI TRATTAMENTI</b>			
Data dell'ultimo trattamento con medicinali contenenti sostanze non incluse negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 [gg/mm/aaaa]	Località - Codice del paese - Codice postale - Località [5] [6]	Sostanza(e) contenuta(e) nel medicinale somministrato e non inclusa(e) negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio  Nome: _____ [7] Indirizzo _____ [7] Codice postale _____ [7] Località _____ [7] Telefono _____ [8]	Veterinario che somministra e/o prescrive il trattamento    Firma

- [1] Numero di identificazione indicato nel capitolo II (1) del documento di identificazione.
- [2] Cancellare la voce non pertinente.
- [3] L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati I, II, III o IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze. Nella parte III-B la registrazione dei medicinali somministrati è facoltativa. L'animale non sarà mai macellato a fini di consumo umano.
- [4] L'animale può essere trattato con medicinali contenenti sostanze elencate negli allegati I, II, o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 e altre sostanze, escluse quelle elencate nell'allegato IV del medesimo regolamento. L'animale può essere macellato a fini di consumo umano solamente al termine del periodo di attesa generale di sei mesi successivo alla data dell'ultimo trattamento, dichiarato obbligatorio nella parte III-B, con medicinali contenenti sostanze diverse da quelle elencate negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- [5] Verificare negli allegati pubblicati del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- [6] Questa informazione è facoltativa. Tuttavia, essa può contribuire ad abbreviare il periodo di attesa, se la sostanza di cui trattasi è stata inclusa negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 dopo la sua somministrazione. In tal caso il periodo di attesa minimo sarebbe quello fissato all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 81/851/CEE.
- [7] Nome, indirizzo, codice postale e località in caratteri a stampatello.
- [8] Numero di telefono preceduto dal prefisso nazionale e dal prefisso locale.
- [9] Indicazione superflua se il presente capitolo è rilasciato congiuntamente al documento di identificazione.

(2) Il testo con il numero d'ordine 6. Capitolo IX è stato aggiunto dall'articolo 1 della decisione 2000/68/CE.

(3) Non si riportano tabelle e disegni relativi ai singoli capitoli perché di carattere esclusivamente tecnico.

(4) L'intero testo del Capitolo IX è stato aggiunto dall'allegato della decisione 2000/68/CE.